



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - CAP 63827 - P.I. 00354960445 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768
E-mail: pedaso@ucvaldaso.it PEC: pedaso@pec.ucvaldaso.it

Prot. n

Pubbl. n°

Addi 30.09.2020

Oggetto: Abbattimento piante pericolose non protette su territorio comunale.

ORDINANZA N. 57/2020

Premesso che il Comune di Pedaso con nota del 31 dicembre 2020 Prot. 11045 ha comunicato che la figura del Responsabile preposto all'emanazione dei provvedimenti diretti a regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli nel centro abitato del territorio Comunale viene individuata nella persona del Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza;

Ricordato che una pianta di Pioppo radicata all'interno del Centro Abitato, lungo la via G.Da Fabriano intersezione via Stabili, risulta avere un apparato radicale abbastanza proteso, tanto da creare continui danni alla rete fognaria e creando delle gibbosità e delle fessurazioni nel marciapiede tanto da creare pericolo per la circolazione e la pubblica e privata incolumità;

Considerata l'adiacenza della citata essenza arborea sia al marciapiede comunale sia a manufatti privati, nonché l'impossibilità a verificare lo stato interno della pianta;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere per motivi di sicurezza e incolumità pubblica con l'emissione di opportuna ordinanza per l'abbattimento;

Verificato che il pioppo (populus.) non rientra nell'elenco delle piante tutelate di cui all'art.20 della Legge Regione Marche n.6/2005;

Viste :

- il D.Lgs. n.267/2000 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 06/2005 e s.m.i.;

ORDINA

Alla Ditta Pagliarini Giovanni con sede in Altidona (Fm) in qualità di ditta incaricata dal Comune di Pedaso in quanto ha mezzi e strumenti idonei per l'abbattimento in sicurezza ed intervento effettuato a titolo gratuito, per l'abbattimento immediato del Pioppo sito sul marciapiede all'intersezione tra via F.Stabili e via G.da Fabriano lato sud che a causa delle motivazioni edotte in premessa, minaccia pericolo alla pubblica incolumità nonché alla viabilità e sicurezza veicolare.

RENDE NOTO

- Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, legge 07/08/1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al TAR di Ancona, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica (d.P.R. 24/11/1971 n. 1199);
- Che a norma dell'art. 6 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è l'Arch. Aldo Pasqualini;
- Copia del presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Comune;



COMUNE DI PEDASO

Provincia di Fermo

Piazza Roma, 6 - CAP 63827 - P.I. 00354960445 - Tel. 0734/931319 - Fax 0734/931768
E-mail: pedaso@ucvaldaso.it PEC: pedaso@pec.ucvaldaso.it

AVVERTE CHE

Copia del presente provvedimento verrà trasmesso

Polizia Locale , e le Forze dell'Ordine sono incaricati del controllo e della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale 30/09/2020



Il Responsabile Area Tecnica e Vigilanza
Arch Aldo Pasqualini